

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta di cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020

Il giorno 22/04/2020, in modalità telematica, si sono riuniti:

- per l'Azienda MAIORA srl il legale rappresentante p.t. dott. Giuseppe Cannillo, il Responsabile del Personale dott. Michele Tarricone, l'Avv. Marina Ripoli e il Consulente del Lavoro dott. Vittorio Pellegrini
- per le OO.SS. Nazionali:
 - FILCAMS CGIL rappresentata da Joice Moscatello
 - FISASCAT CISL rappresentata da Mirco Ceotto
 - UILTUCS – UIL rappresentata da Giuseppe Zimmari

onde procedere all'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dalla società Maiora srl, con sede legale in Corato (BA) alla via San Magno n.31.



Premesso che:

1. l'Azienda esercita l'attività di Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non, con unità produttive presenti su 5 Regioni -precisamente in Puglia, Campania Abruzzo, Basilicata e Calabria- ed appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27;
2. l'Azienda con l'informativa di legge ha evidenziato un'importante contrazione delle vendite per n.11 punti di vendita presenti nei centri commerciali ed un Cash and Carry e che siffatto calo di vendite è stato causato dalla chiusura delle altre attività commerciali presenti in tali centri commerciali, peraltro distanti dai centri abitati, nonché dalla chiusura delle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (che costituiscono essenzialmente il target di riferimento dei Cash and Carry), giuste disposizioni di sospensione delle attività e di limitazione della circolazione adottate dall'autorità Governativa per far fronte all'emergenza sanitaria COVID 19;
3. tale situazione, come pure evidenziato nell'informativa di legge, impone necessariamente all'Azienda di fare ricorso alla CIG in deroga con causale "Covid19", quale strumento indispensabile per la salvaguardia dei livelli occupazionali;
4. l'Azienda occupa complessivamente n.2007 unità lavorative;
5. i punti vendita interessati, pari complessivamente a 12, sono stati elencati nell'informativa e presso gli stessi sono complessivamente occupati n. 485 dipendenti dei quali n. 474 saranno collocati in CIG in Deroga per complessive 43.290 ore nelle nove settimane su un totale lavorabili di 124.002 ore (sempre nelle nove settimane), a rotazione, a zero ore e ad orario ridotto, nel rispetto della fungibilità delle mansioni o, ove possibile, valutando la volontarietà;
6. l'Azienda applica il CCNL Commercio DMO (Federdistribuzione);
7. l'Azienda ha adottato tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 nel rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020, dotandosi altresì di apposito Codice di Autoregolamentazione

Tutto ciò premesso, dopo ampia e approfondita discussione,

si conviene quanto segue

- a) per effetto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", che tuttora stanno fortemente interessando l'Azienda, la stessa ricorrerà alla CIG in deroga nel periodo dal 23/04/2020 al 20/06/2020, per n. 09 settimane, per n. 474 dipendenti sospesi dall'attività lavorativa, come meglio specificato nell'informativa sindacale, sia a zero ore che ad orario ridotto;



- b) Allo stato si prevede di riprendere l'attività lavorativa a pieno regime entro il 22/06/2020, restando inteso che terminato il ricorso alla CIG in deroga il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.
- c) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- d) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, richieste di anticipazione sulla tredicesima e/o quattordicesima del corrente anno, nel limite dei ratei già maturati, e/o sulle quote di TFR accantonate e non destinate a Fondi pensione integrativa.
- e) In aggiunta a quanto sopra già concordato come condizione di miglior favore a favore del lavoratore, l'azienda accetterà le richieste di un prestito infruttifero di importo pari al valore della CIGD, che sarà restituito, a partire dal mese successivo all'erogazione della CIGD da parte dell'INPS, attraverso trattenute sulla futura retribuzione da concludersi entro e non oltre il 31.12.2020.
- f) L'utilizzo della CIGD avverrà entro il limite del 30% dell'orario contrattuale di lavoro individuale settimanale. Il ricorso alla CIGD avverrà preferibilmente su base settimanale con articolazione verticale dell'orario di lavoro individuale.
- g) In via prioritaria si favorirà l'utilizzo, per i lavoratori che ne faranno richiesta, delle ferie pregresse e dei permessi pregressi in alternativa all'utilizzo della CIGD nel rispetto della normativa vigente.
- h) Le parti si danno atto che le modalità ed i tempi di utilizzo della CIGD saranno oggetto di confronto preventivo con le RSA e le OO.SS. firmatarie, anche a livello territoriale e/o di unità produttiva, così come saranno oggetto di verifica, su richiesta delle parti, gli effetti e gli impatti derivanti dall'utilizzo della CIGD.
- i) Si concorda espressamente che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- k) Le Parti danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- l) Le parti, inoltre, ribadiscono l'applicazione del Protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto da Governo e Parti Sociali, in tema di misure a contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.
- Letto, confermato e sottoscritto

L' Azienda

il Consulente del Lavoro

Le OO.SS. Nazionali

